



Dott. Cesare Pierdominici
Notaio

Allegato "C" all'atto Rep.n.44.399/20.987

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"IoNonCrollo ODV"

Art. 1

(Denominazione)

1. È costituita l'Associazione senza fine di lucro, denominata "IoNonCrollo O.D.V.". L'utilizzo dell'acronimo "O.D.V." è obbligatorio negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico ed è subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La denominazione sociale potrà essere integrata con altre espressioni con delibera dell'Assemblea dei soci.

2. L'Associazione è costituita in forma di Organizzazione di Volontariato, ai sensi degli artt. 32 e ss. del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato anche "Codice del Terzo settore").

3. L'Associazione intende conseguire la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 117/2017.

Art. 2

(Sede)

1. La sede dell'Associazione è a Camerino (MC).

2. L'Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. La sede potrà variare secondo le esigenze per decisione dell'Assemblea dei soci. I cambiamenti di sede all'interno dello stesso Comune non costituiscono variazione dello statuto.

Art. 3

(Finalità)

1. L'Associazione persegue, senza fini di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale di cui all' art. 5, comma 1, D.lgs. n. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati, ossia:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e



pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, D.lgs. n. 117/2017.

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra:

- concorrere alla ricostruzione fisica, economica, sociale e culturale, del territorio colpito dal sisma dell'ottobre 2016 promuovendo ogni iniziativa necessaria o utile ai fini di:

-contribuire a diffondere una corretta e completa informazione dai territori colpiti, raccogliendo e divulgando notizie di pubblica utilità;

-favorire la ricostruzione sociale delle comunità colpite dal sisma e condividere informazioni utili ai fini della gestione delle fasi di emergenza e di ricostruzione; collaborare con gli enti preposti alla gestione dell'emergenza, in aiuto alla popolazione;

-praticare la ricostruzione della vita sociale tramite la realizzazione di spazi comuni di incontro, di manifestazioni ed eventi culturali, di progetti socioculturali e sportivi mirati alla rinascita economica e sociale dei territori colpiti;

-favorire la partecipazione civica al processo ed agli interventi di ricostruzione e la loro trasparenza e conoscibilità, sostenendo il riconoscimento e l'adozione di pratiche partecipative da parte delle Autorità e mantenendo una rete civica e di comunicazione e coordinamento sulla ricostruzione;



- mantenere rapporti con enti statali, locali, Fondazioni, Università, istituti scolastici, CUS, ASUR, Consulte del volontariato, associazioni, enti privati, ecclesiastici etc.;
- organizzare e gestire direttamente e indirettamente attività di formazione sia a favore dei propri associati sia a favore dei terzi; l'associazione potrà anche richiedere il riconoscimento come ente di formazione previa esecuzione degli adempimenti di legge;
- potrà collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;
- potrà promuovere iniziative per raccolte di fondi, a norma dell'art. 7 D.lgs. 117/2017, al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- potrà proporre e organizzare attività culturali e ricreative a favore dei terzi e dei soci, al fine di promuovere la loro socializzazione ed aggregazione e di contribuire alla formazione culturale e alla crescita personale degli stessi;
- potrà fare da volano per lo sviluppo e la crescita culturale, turistico, sociale e ambientale del territorio di riferimento, ispirata ai principi della più alta democrazia partecipativa;
- potrà promuovere la cultura e la cura dell'ambiente e del territorio e la manutenzione di sentieri, aree verdi e percorsi naturalistici nel territorio montano e collinare di Camerino;
- potrà organizzare giornate di sensibilizzazione ecologica e pulizia di aree pubbliche degradate;
- potrà creare e gestire aree bivacco e punti di sosta ecosostenibili per la valorizzazione del turismo lento e del paesaggio rurale.
- potrà organizzare laboratori creativi, centri estivi e attività di doposcuola per bambini e ragazzi, finalizzati al recupero della socialità post-sisma;
- potrà realizzare percorsi di educazione alla cittadinanza attiva e al volontariato per le giovani generazioni;
- potrà promuovere progetti contro il bullismo e la dispersione scolastica attraverso lo sport e le arti.
- potrà attuare raccolte di beni di prima necessità, generi alimentari o fondi da destinare a famiglie e cittadini in condizioni di fragilità economica o sociale o ad altri enti e associazioni;
- potrà promuovere iniziative di "prossimità" per il sostegno a persone anziane o sole, facilitando l'accesso ai servizi essenziali.
- potrà collaborare con il Comune di Camerino e altri enti pubblici per il ripristino e la riattivazione di spazi, immobili o aree urbane inutilizzate, restituendoli alla fruizione della collettività;
- potrà promuovere patti di collaborazione per la gestione condivisa di beni comuni urbani e rurali.
- potrà promuovere protocolli d'intesa con l'Università, in

particolare con quella di Camerino per lo sviluppo di progetti di ricerca-azione sui temi della ricostruzione sociale, della resilienza delle comunità montane e della sostenibilità ambientale;

- potrà favorire l'integrazione della componente studentesca nel tessuto sociale cittadino attraverso l'organizzazione di attività di volontariato, eventi culturali e spazi di co-working gestiti dall'Associazione;

- l'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.

- potrà svolgere ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

3. L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

Art. 4

(Funzionamento)

1. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'ente si basa sul principio della libera eleggibilità degli organi amministrativi e in generale sulla disciplina uniforme del rapporto associativo volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo. L'Associazione si uniforma ai principi di democraticità, è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro. È caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalla gratuità delle prestazioni fomite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio.

2. Tutte le attività devono essere svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

3. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore a quanto previsto ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.lgs. n. 117/2017.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun



modo neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

5. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5

(Associati)

1. Sono associati le persone fisiche e giuridiche divenute tali a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione, che viene annotata in apposito registro dei soci.

2. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati con deliberazione del Consiglio Direttivo e che versino ogni anno la quota associativa, approvino e rispettino lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

3. L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di associati ed è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.32 del Codice del terzo settore.

4. L'Associazione è formata da persone fisiche di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione, indicati come soci ordinari.

Gli associati ordinari sono le persone che si iscrivono, possedendo i requisiti necessari allo scopo dell'Associazione, spontaneamente o comunque condividendo lo scopo stesso dell'Associazione.

Possono altresì aderire all'Associazione, in qualità di sostenitori non soci tutte le persone fisiche e giuridiche, oltre che altre associazioni che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico. I sostenitori non hanno diritto di voto, di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione. Non sono iscritti nel registro soci ordinari.

5. Gli associati ordinari godono tutti degli stessi diritti, compresa la titolarità di elettorato attivo e passivo, sono soggetti agli stessi obblighi e partecipano, con identiche modalità, all'attività espletata dall'Associazione. Agli associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo.

6. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 5 bis

(Modalità di Associazione)

1. I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.
2. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
3. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio direttivo, successivamente comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 5 ter


(Diritti e doveri degli associati)

1. Ogni associato, purché iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
2. Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: alla presenza del Tesoriere e altro membro nominato allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

(Cessazione associati)

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione: per recesso, per decadenza, per esclusione, per decesso.
2. Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.
3. L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa e/o inadempiente verso gli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti e/o per comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo e/o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
4. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'associato dichiarato escluso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC (se posseduta).



5. Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'Assemblea: il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, mediante lettera racc. a.r. o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art. 7

(Operazioni dell'Associazione necessarie ed operazioni con gli Associati ed Enti con finalità similari)

L'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari che saranno necessarie od utili al conseguimento dello scopo dell'Associazione. L'Associazione può porre in essere, nei confronti dei propri Associati, enti e associazioni aventi finalità similari, tutte quelle operazioni necessarie al conseguimento dello scopo dell'Associazione, comprese eventuali cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Art. 8

(Durata)

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Art. 8 bis

(Libri sociali)

1. L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Art. 9

(Patrimonio)

1. Il Patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti,

sia di persone fisiche, sia di enti, pubblici e privati.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, dev'essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Qualora, per accertata perdita, il patrimonio dovesse diminuire di oltre un terzo rispetto al limite legale, il Consiglio Direttivo deve, senza indugio, convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività come associazione non riconosciuta o lo scioglimento dell'ente.

4. Pertanto, l'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, sostenitori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, secondo quanto previsto dall'art. 8, c. 1, 2 e 3, D.lgs. n. 117/2017.

5. In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione ad altri Enti del Terzo settore, individuati a norma del presente Statuto e dell'art. 9, del D.lgs. n. 117/2017, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

Art. 10

(Entrate)

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, l'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:

a) dalle quote associative;

b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni e/o di raccolte pubbliche di fondi, effettuate occasionalmente, da rendicontare appositamente e separatamente con allegata, chiara e trasparente, relazione illustrativa delle entrate e delle spese relativa a ciascuna iniziativa;

c) dai proventi, derivanti dalle attività previste dal presente Statuto quali manifestazioni, gestioni di locali e impianti culturali, teatrali, sportivi, per gare e competizioni culturali, artistiche e sportive, corsi di preparazione e di perfezionamento e altre iniziative dell'Associazione;

d) da contributi a fondo perduto e/o da corrispettivi erogati da amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento convenzionato o in regime d'accreditamento d'attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'Associazione;

e) dalle donazioni, lasciti testamentari, offerte, liberalità e



contributi degli associati, dei privati, di Enti pubblici e privati e di altre associazioni, compresa la donazione del 5 per mille;

f) proventi derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del D.lgs. n. 117/2017.

g) redditi derivanti dal proprio patrimonio;

h) da eventuali entrate relative alle attività diverse, secondarie e strumentali, di cui all'art. 6, D.lgs. 117/2017;

i) da ogni altra entrata, consentita a norma del D.lgs. n. 117/2017, che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

2. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia stata svolta quale attività secondaria e strumentale.

Art. 10 bis

(Destinazione degli avanzi di gestione)

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 10 ter

(Durata del periodo di contribuzione)

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 10 quater

(Diritti dei soci al patrimonio sociale)

1. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

2. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di

qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

3. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 11

(Esercizio Sociale)

1. L'esercizio finanziario sociale si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 12

(Bilanci e rendiconti)

1. Il Consiglio Direttivo, ai fini della successiva approvazione dell'Assemblea dei soci, redige annualmente l'eventuale bilancio preventivo (anche eventualmente su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci) ed obbligatoriamente il bilancio consuntivo.

2. Il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.

Il bilancio approvato, unitamente ad eventuali allegati previsti per legge, va depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura degli amministratori, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo diversa previsione di legge.

3. I bilanci e i rendiconti economici e finanziari annuali, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, devono essere resi noti a tutti gli associati previo deposito presso la sede sociale, o altra sede nota agli associati, nei dieci giorni precedenti l'Assemblea dei soci o in alternativa vanno allegati in copia alla convocazione dell'Assemblea, in modo che ogni associato ne possa prendere visione e conoscenza; una volta approvati dall'Assemblea, i bilanci e i rendiconti devono essere affissi all'albo sociale o disponibili in visione presso la sede sociale, o altra sede nota agli associati, per un periodo non inferiore a venti giorni successivi alla data di approvazione.



4. Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

Art. 13

(Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente dell'Associazione.
 - d) L'Organo di controllo ove la nomina sia imposta in base agli art. 30 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117, o quando facoltativamente deliberato dall'Assemblea dei soci.
 - e) Il Revisore legale dei conti ove la nomina sia imposta in base agli art. 31 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117, o quando facoltativamente deliberato dall'Assemblea dei soci.
2. Nessun compenso è dovuto per la partecipazione agli organi dell'Associazione, salvo quanto disposto dal D.lgs. 117/2017, mentre sono ammessi rimborsi spese e ogni strumento e mezzo utile per l'espletamento degli incarichi associativi.

Art. 14

(Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea degli associati rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.
2. L'Assemblea degli associati è convocata in sessioni ordinarie e all'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.
3. L'Assemblea riunita in via ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina per elezione il Presidente dell'Associazione e gli altri componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) nomina e revoca, quando previsti, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d) approva il bilancio consuntivo, preventivo e sociale;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
 - g) delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano

legittimamente sottoposti al suo esame;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto.

i) fissa, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi.

l) discute e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

4. L'Assemblea è convocata in via straordinaria:

a) per deliberare le modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;

b) per deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

c) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un quinto degli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa, i quali devono indicare per iscritto l'argomento della riunione. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

d) per deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto.

e) per deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

5. È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 14 bis

(Compiti e funzionamento dell'Assemblea degli Associati)

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, in via ordinaria, con delibera del Consiglio Direttivo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie, per la delibera di fusione, scissione e trasformazione, nonché per lo scioglimento dell'Associazione e contestuale devoluzione del suo patrimonio; è inoltre convocata in via straordinaria qualora sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa, i quali devono indicare per iscritto l'argomento della riunione. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea dei soci è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.



3. La convocazione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, avverrà minimo otto giorni prima mediante l'affissione/pubblicazione di un avviso nella sede dell'Associazione e, contestualmente, mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica ordinaria o certificata, altro strumento di comunicazione telematica. La convocazione può essere pubblicata anche nel sito internet dell'Associazione. Nella convocazione dell'Assemblea dei soci devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

4. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

5. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

6. Potranno prendere parte alle Assemblee, ordinarie e straordinarie ed avranno diritto di voto, tutti gli associati iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa, i quali sono anche titolari di elettorato passivo.

7. Ogni associato avente diritto può esprimere un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato, purché munito di delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati nelle assemblee dell'Associazione. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o dell'organo di controllo dell'associazione.

8. In caso di conflitto di interessi, si applica, in quanto compatibile, l'art. 2373 c.c.

9. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono approvate, in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti (50% + 1 dei votanti) e in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza dei presenti.

10. L'Assemblea straordinaria (anche quella convocata per deliberare sulla modifica dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'associazione) è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e le relative deliberazioni sono validamente approvate ove ottengano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti (50% + 1).

11. Nell'Assemblea straordinaria, convocata per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio,

è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e le relative deliberazioni sono validamente approvate ove ottengano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti (50% + 1).

12. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità (per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto) e l'ordine delle votazioni. L'elezione degli organi sociali può essere normata da un eventuale regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

13. Di ogni Assemblea dei soci si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantire la massima diffusione.

14. L'assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (es. videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 15

(Competenza e composizione del Consiglio Direttivo)

1. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 c.c.

2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da uno o due Vicepresidenti se nominato/i dall'Assemblea dei Soci, da un Consigliere con funzioni di Tesoriere, da un Consigliere con funzioni di Segretario e da almeno un Consigliere. Viene assicurata al Comune di Camerino e all'Università degli studi



di Camerino la possibilità di nomina di almeno un componente ciascuno, all'interno del consiglio direttivo, tramite apposita delibera/determinazione dell'ente, rappresentante da scegliere fra i soci dell'associazione stessa. Il consiglio direttivo può essere composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri.

3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 2 (due) anni e sono rieleggibili.

4. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea.

5. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

6. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) la proposta della determinazione delle quote sociali;
- b) deliberare l'ammissione degli Associati ordinari e motivarne l'eventuale rigetto;
- c) predisporre le bozze del bilancio di esercizio consuntivo, preventivo (se previsto) ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art. 14, da sottoporre all'assemblea.
- d) la distribuzione delle cariche al proprio interno;
- e) individuare tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, di cui all'art. 6 del Cts e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione;
- f) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte in favore dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea o al Presidente;

Art. 15 bis

(Riunioni del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica senza il rispetto del termine

sopraddetto.

3. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

5. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

6. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

7. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

8. Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

9. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

10. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 16

(Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma libera per ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché per gli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

2. Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea.

3. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

4. Il Presidente in caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo e può anche compiere atti di



straordinaria amministrazione ma, in tal caso, deve contestualmente riferire al Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

5. Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea, presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto.

6. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

7. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.

8. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 17

(Organo di Controllo)

1. In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 30 comma 2 D.lgs. 117/2017, o per propria facoltativa scelta, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c., al quale si applica l'art. 2399 c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

2. Esso resta in carica 2 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 D.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del

Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

7. Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

Art. 17 bis

(Revisione legale dei conti)

1. Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117.

2. Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 18

(Decadenza degli organi associativi)

1. I titolari degli organi associativi decadono:

a) per dimissioni;

b) per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall'Assemblea dei soci, sentito l'associato per la quale è proposta.

2. Le dimissioni, o la revoca, dei componenti degli organi associativi determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea; quest'ultimo rimarrà in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 19

(Rapporti con le associazioni)

1. L'Associazione potrà partecipare, in qualità di socio, ad altre Associazioni, Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, aventi scopi analoghi o compatibili.

2. L'Associazione potrà ammettere tra i propri sostenitori non iscritti al libro dei soci altri Enti del terzo settore e/o senza scopo di lucro anche diversi dalle ODV.

Art. 20

(Scioglimento)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, in convocazione straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. L'Assemblea delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo settore che svolgano la loro attività sociale nel



territorio del Comune di Camerino o ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea.

Art. 21

(Norme di funzionamento)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 21 bis

(Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Art. 22

(Disposizioni transitorie e finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (in particolare, la Legge n. 106/2016 ed il D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto, le norme del Codice Civile in quanto compatibili.

F.ti: Riccardo Pennesi - Cesare Pierdominici Notaio



Copia conforme all'originale
firmato come per legge per gli usi
consentiti

Camerino, lì 24 aprile 2026

